

Possesso dei requisiti di ammissibilità di cui al punto 6 del bando: no.

Completezza della documentazione amministrativa e tecnica di cui al punto 17 del bando: no.

— *Consorzio uva di Mazzarrone*, non ammissibile.

Sede: via Blanco s.n. - 95040 Mazzarrone (CT), codice fiscale del consorzio 03837610876.

Importo richiesto € 232.455,605.

Possesso dei requisiti di ammissibilità di cui al punto 6 del bando: no.

Completezza della documentazione amministrativa e tecnica di cui al punto 17 del bando: no.

— *Consorzio limone di Siracusa*, non ammissibile.

Sede: viale Teracati n. 39 presso la SOAT 30 di Siracusa, codice fiscale del consorzio 01320770892.

Importo richiesto € 398.373,16 (L. 771.358.000)

Possesso dei requisiti di ammissibilità di cui al punto 6 del bando: no.

Completezza della documentazione amministrativa e tecnica di cui al punto 17 del bando: no;

Considerato che l'istanza di finanziamento proposta dal Consorzio di tutela e valorizzazione del grano duro e cereali biologici siciliani, con sede legale in Palermo, via Vittorio Alfieri n. 47, codice fiscale 04976670820 è ammessa in graduatoria, la stessa verrà avviata alla successiva fase di istruttoria per la determinazione dell'importo di spesa da approvare;

A termini delle vigenti disposizioni;

Decreta:

Art. 1

Per quanto esposto nelle premesse, l'istanza di finanziamento presentata dal Consorzio di tutela e valorizzazione del grano duro e cereali biologici siciliani, con sede legale in Palermo in via Vittorio Alfieri n. 47, partita I.V.A., codice fiscale 04976670820, per un importo richiesto di € 500.000 al netto dell'I.V.A. è inserita in graduatoria ed ammessa al successivo finanziamento nell'ambito della sottomisura 4.13b (ex 4.2.8b) "Sostegno alla creazione, al riconoscimento comunitario ad al controllo di prodotti regionali di qualità".

Art. 2

Per le motivazioni espresse in premessa, le istanze di finanziamento presentate dai sotto elencati consorzi non sono ammesse in graduatoria:

— *Consorzio per la tutela del formaggio vastedda della valle del Belice*

Sede: via Giovanni XXIII n. 44 - 92100 Agrigento, codice fiscale 02241110846.

— *Consorzio aziende agricole siciliane agroalimentari Michelangelo (C.A.S.A. Michelangelo)*

Sede: via Z/1 n. 10 - 91027 Paceco (TP), codice fiscale 01966980813.

— *Consorzio di produttori "I sapori della valle del Sosio"*

Sede: via Ungheria n.95 - 90033 Chiusa Sclafani (PA), codice fiscale 05008260829.

— *Consorzio di tutela vini doc Monreale*

Sede: via Benedetto d'Acquisto n. 31 ex albergo Savoia - 900146 Monreale, codice fiscale 97167610829.

— *Consorzio per la tutela e il miglioramento della filiera "mandorla di Avola"*

Sede: corso D'Agata n. 18 - Avola (SR), codice fiscale 01315800894.

— *Consorzio nocellara del Belice*

Sede: via Mazzini n. 29 - 91022 Castelvetro (TP), codice fiscale 018126408119.

— *Consorzio di tutela del piacentino ennese*

Sede: via Scifitello n. 54 - 94100 Enna, codice fiscale 01038720866.

— *Consorzio uva di Mazzarrone*

Sede: via Blanco s.n. - 95040 Mazzarrone (CT), codice fiscale 03837610876.

— *Consorzio limone di Siracusa*

Sede: viale Teracati n. 39 presso la SOAT 30 di Siracusa, codice fiscale del consorzio 01320770892.

Art. 3

Per la realizzazione del progetto di cui all'art. 1 sono destinate le somme allocate nel capitolo 613916, rubrica bilancio dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze.

Art. 4

Con successivo provvedimento sarà determinato l'importo di spesa ammesso, quello concesso, le modalità di erogazione, nonché tutte le prescrizioni e/o obblighi cui deve attenersi il destinatario dell'aiuto ed eventuali anticipi, nel rispetto di quanto previsto nel bando e nella vigente normativa.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la relativa registrazione.

Palermo, 22 aprile 2002.

CROSTA

Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 10 maggio 2002, reg. n. 1, Assessorato dell'agricoltura e delle foreste, fg. n. 37.

(2002.21.1214)

ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 5 aprile 2002.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area del parco archeologico Cave di Cusa e degli ambienti naturalistici di Mazara del Vallo, ricadenti nei comuni di Campobello di Mazara e Mazara del Vallo.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TUTELA ED ACQUISIZIONI DEL DIPARTIMENTO REGIONALE BENI CULTURALI ED AMBIENTALI

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P.R. 30 agosto 1975, n. 637, recante norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di tutela del paesaggio, di antichità e belle arti;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana, approvato con D.P.R. 28 febbraio 1979, n. 70;

Vista la legge regionale 1° agosto 1977, n. 80;

Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, che ha abrogato la legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Visto il regolamento di esecuzione approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto n. 6916 del 28 settembre 2001 ed in particolare l'art. 8 relativo alla delega ai dirigenti responsabili delle aree e dei servizi dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione delle competenze attribuite al dirigente generale dall'art. 7, comma 1, della legge regionale n. 10/2000;

Visto il parere prot. n. 2364/336.01.11 dell' 8 febbraio 2002 reso dalla Presidenza della Regione - Ufficio legislativo e legale - relativo all'apposizione dei vincoli paesaggistici di cui all'art. 139 del testo unico n. 490/99;

Visto il decreto n. 7157 del 6 novembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 2 e del 12 gennaio 2001, con il quale è stata ricostituita per il quadriennio 2000/2004 la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Trapani;

Esaminati i verbali redatti nelle sedute dell'8 novembre 2000, del 23 novembre 2000 e del 13 dicembre 2000, con i quali la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Trapani ha proposto di sottoporre a vincolo paesaggistico, ai sensi dell'art. 139 del testo unico n. 490/99, l'area archeologica delle Cave di Cusa e degli ambienti naturalistici di Mazara del Vallo ricadente nei comuni di Campobello di Mazara e Mazara del Vallo, delimitata perimetralmente secondo quanto descritto nel verbale del 13 dicembre 2000, a cui si rimanda e che fa parte integrante del presente decreto;

Accertato che il verbale del 13 dicembre 2000, contenente la suddetta proposta, è stato pubblicato all'albo pretorio del comune di Campobello di Mazara dal 12 gennaio 2001 al 13 aprile 2001 e a quello di Mazara del Vallo dal 18 gennaio 2001 al 18 aprile 2001 ed è stato depositato nelle segreterie dei comuni stessi per il periodo previsto dalla legge n. 1497/39;

Accertato, altresì, come previsto dall'art. 140, comma 6, del testo unico n. 490/99, che dell'avvenuta compilazione e pubblicazione degli elenchi è stata data contestualmente notizia su almeno due quotidiani diffusi nella Regione Sicilia, nonché su un quotidiano a diffusione nazionale e precisamente sul *Giornale di Sicilia* del 31 luglio 2001, sulla *Sicilia* del 31 luglio 2001 e sul *Corriere della Sera* del 31 luglio 2001;

Vista l'opposizione alla proposta di vincolo paesaggistico dell'area archeologica delle Cave di Cusa e degli ambienti naturalistici di Mazara del Vallo, prodotta nei termini e precisamente in data 12 febbraio 2001 dalla ditta Bertolino S.p.A., che lamenta:

1) illogicità manifesta. Nel verbale del 13 dicembre 2000 si legge che la commissione prende atto che "la perimetrazione proposta dalla Soprintendenza tiene conto delle previsioni dello strumento urbanistico adottato dal comune di Mazara del Vallo e di quello previsto dal comune di Campobello di Mazara". Ma tale affermazione costituisce insanabile vizio. Infatti nello strumento urbanistico adottato dal comune di Mazara del Vallo e da quello di Campobello di Mazara l'area interessata dal vin-

colo ha destinazione industriale, quindi una destinazione che sicuramente non ha apprezzato la presunta qualità di bellezza naturale o paesaggistica dei luoghi;

2) difetto di istruttoria e contrasto con precedenti provvedimenti.

La proposta della commissione si fonda:

a) su una mancata istruttoria intorno alle caratteristiche dei luoghi, con accesso sull'area interessata, al fine di coglierne direttamente gli effettivi elementi naturalistici e paesaggistici che la interessano;

b) su un equivoco nella lettura della cartografia allegata al decreto del Ministero dell'ambiente del 3 aprile 2000, probabilmente in ragione della scala di tale cartografia;

c) su un equivoco in ordine alla distanza dell'area di "piano Messina" in territorio del comune di Campobello di Mazara, rispetto alle Cave di Cusa e rispetto al confine del parco di protezione delle cave stesse;

d) su una non adeguata considerazione del contenuto del piano paesaggistico regionale redatto ai sensi della legge n. 431/85;

e) sulla non considerazione del nulla osta all'impianto rilasciato dall'A.R.T.A.;

f) sulla non considerazione del decreto dei beni culturali ed ambientali del 30 novembre 1982 istitutivo del parco delle Cave di Cusa.

Infine il ricorrente rileva che la sua iniziativa imprenditoriale ha subito un gravissimo danno economico dal vincolo impugnato.

Viste le controdeduzioni rese dalla Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Trapani che, con nota prot. n. 621 del 12 marzo 2002, ha rilevato quanto segue:

1) per quel che riguarda quanto sostenuto in premessa dalla ditta Bertolino, relativamente alla destinazione urbanistica delle aree vincolate, giova precisare che la Soprintendenza ha tenuto conto della destinazione urbanistica a zona industriale del comune di Mazara del Vallo. E' stata perimetrata, infatti, soltanto la porzione in vista delle Cave di Cusa, in quanto, quest'ultima avrebbe potuto essere alterata con l'esecuzione incontrollata di manufatti industriali che, danneggiando la quinta di sfondo del parco archeologico, avrebbero arrecato grave nocumento all'area protetta. Nelle aree comprese nella perimetrazione verrà consentito il mantenimento dei manufatti esistenti e l'esecuzione di quei lavori compatibili con il paesaggio tutelato necessari alla prosecuzione delle attività produttive insediate. Le cosiddette aree a destinazione industriale del comune di Campobello di Mazara, risultando ancora più vicine al parco archeologico delle Cave di Cusa, sono state comprese nel vincolo in quanto sarebbero risultate totalmente incompatibili per l'oggettiva esigenza di tutelare il quadro paesistico che si gode dall'area demaniale;

2) la ditta opponente al punto a) delle opposizioni presentate avverso il vincolo paesaggistico di cui in argomento, male interpreta le motivazioni che hanno determinato l'apposizione del vincolo, pretendendo di ritrovare in ogni punto tutte le peculiarità complessive dell'area che hanno contribuito alla definizione del quadro panoramico che è stato vincolato;

3) per quanto attiene il punto b) delle opposizioni, la ditta Bertolino erroneamente presume che il D.M. 3 aprile 2000 abbia influito in via esclusiva sulla perimetrazione del vincolo opposto. In realtà la presenza di que-

sti siti di importanza comunitaria costituisce un puntuale elemento di valore naturalistico in organico rapporto con il quadro paesaggistico complessivo che si intende tutelare, rappresentando una tra le tante valenze dell'area. Non a caso tale D.M. non viene segnalato specificatamente tra le motivazioni del vincolo nel verbale della commissione provinciale, ma è citato soltanto al fine della stesura dell'ordinanza assessoriale di vincolo ex art. 153 del testo unico n. 490/99, con la quale veniva sottolineato il rapporto organico dell'area vincolata con le aree naturalistiche individuate dal D.M. 3 aprile 2000;

4) al punto c) la ditta Bertolino presume che il vincolo sia stato imposto esclusivamente per la salvaguardia dell'area archeologica delle Cave di Cusa, sostenendo che altri avrebbero dovuto essere gli strumenti di tutela. Ma con tale affermazione l'opponente, ancora una volta, travisa l'intento della commissione proponente, che non è stato esclusivamente centrato sulla salvaguardia del singolo bene, ma anche e soprattutto sulla tutela delle significative, molteplici valenze che caratterizzano il territorio oggetto del presente vincolo, di cui l'area archeologica delle Cave di Cusa, così come i beni naturalistici individuati dal citato D.M. 3 aprile 2000, costituiscono un elemento organico trainante del complessivo quadro panoramico vincolato.

Nel medesimo punto c) l'opponente, volendo sminuire le motivazioni che hanno indotto alla definizione dell'area perimetrata dal vincolo, fa cenno all'esistenza di una discarica comprensoriale. Ma tale discarica ricade esternamente al vincolo di che trattasi e non interferisce né visivamente, né funzionalmente con l'area demaniale del parco archeologico;

5) al punto c) la ditta Bertolino cita il piano paesistico regionale. Tale strumento detta norme di indirizzo generale articolate per sistemi e componenti e su queste detta prescrizioni. Pertanto appare infondato il riferimento a ipotetiche perimetrazioni di aree da vincolare, attestandosi tale adempimento ad altre norme, procedure e pianificazioni di scala e coerenza differenti;

6) parimenti non pertinente appare la rivendicazione contenuta al punto e) dell'opposizione inerente il decreto di approvazione da parte dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente dell'impianto della ditta Bertolino. Tale decreto (D.A. n. 726/9 del 30 dicembre 1999) è stato emesso ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 181 che attiene alla salubrità dell'impianto e non certo alla sua compatibilità paesaggistica, la cui valutazione si attesta per legge alla Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali. Non a caso il medesimo decreto all'art. 3 fa obbligo alla ditta di acquisire tutte le altre autorizzazioni previste dalle leggi vigenti;

7) per quanto attiene il punto f) dell'opposizione la ditta sopra citata confonde il provvedimento opposto di esclusiva valenza paesaggistica con il decreto di vincolo ex legge n. 1089/39 delle Cave di Cusa, di esclusiva valenza monumentale. Le due fattispecie, sebbene compatibili, riguardano beni diversi e diversi regimi di tutela così come regolamentati dal decreto legislativo n. 490/99. Pertanto le due superfici vincolate non possono essere confrontate in quanto afferiscono una diversa regolamentazione di uno stesso bene culturale;

8) infine appare infondata l'ipotesi della ditta Bertolino che lamenta di aver ricevuto, per la sua iniziativa imprenditoriale, un danno economico gravissimo dall'imposizione del vincolo. L'assunto non appare condivisibile, in quanto l'unico effetto incidente sulle posizioni giuri-

diche soggettive dei privati dell'apposizione del vincolo è quello dell'introduzione, a carico dei proprietari possessori o detentori delle aree ad esso assoggettate, dell'onere di richiedere alla competente Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali il nulla osta per la realizzazione di opere che possano modificare il paesaggio (T.A.R. sez. I, sent. n. 1074 del 16 febbraio 2000). Pertanto nessun danno può essere assunto come certo in assenza di un pronunciamento della competente Soprintendenza;

Ritenuto in merito alla doglianza della ditta Bertolino di cui al punto 1) dell'opposizione che, pur in considerazione delle connessioni e delle reciproche interferenze, l'esercizio del potere del Soprintendente per la tutela del bene ambientale non può ritenersi invasivo delle competenze esercitabili in relazione alla concorrente materia urbanistica, poiché le due funzioni tutelano interessi affini, ma non identici, configurandosi il potere di controllo del Soprintendente quale "strumento aggiuntivo" rispetto alle generiche previsioni del piano urbanistico, idoneo a salvaguardare profili specifici e concreti (C.d.S. VI, 1 agosto 1986, n. 605, C.d.S. 1986, I, 1273). Con ciò si vuole significare che non sussiste alcuna incompatibilità tra materia urbanistica e materia paesaggistica; il vincolo paesaggistico non priva assolutamente l'amministrazione comunale della facoltà di determinarsi in materia urbanistica e non lede la possibilità di curare gli interessi della collettività. Al contrario, esso rappresenta la base su cui il comune può attuare le proprie attribuzioni di ordine urbanistico nel pieno rispetto dei beni ambientali e, di conseguenza, tutelando in maniera completa l'interesse pubblico;

Ritenuto per quanto attiene la doglianza relativa al difetto e carenza di istruttoria, che le scelte discrezionali dell'amministrazione di tutela del paesaggio non sono sindacabili in sede di giurisdizione generale di legittimità, salvo che in presenza di un obiettivo errore, di un clamoroso travisamento dei fatti o di manifesta illogicità (T.A.R., sez. I, sent. n. 1074/2000). Tali errori non si possono imputare al deliberato della commissione di Trapani, che ha condotto l'istruttoria con il dovuto scrupolo e dando conto di un'analitica e compiuta conoscenza dei luoghi. Pertanto i giudizi di valore e di merito espressi dalla predetta commissione costituiscono manifestazione non già di mero arbitrio, ma di un potere di valutazione che, pur connotandosi come ampiamente discrezionale, appare nella fattispecie usato correttamente (T.A.R., sez. I, sent. 1074/2000);

Considerato inoltre che la deliberazione della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche mira ad individuare e salvaguardare non già un singolo bene o elemento paesaggistico o naturalistico, bensì un complesso sistema organico esteticamente e paesaggisticamente rilevante; e dunque l'ambito di valenza della deliberazione non può essere - e non è - sostanzialmente focalizzato - come lamentato dalla ricorrente - sul complesso delle Cave di Cusa e la tutela già accordata con altri strumenti a tali luoghi, lungi dal sostenere le argomentazioni della ricorrente, conferma le ragioni di una valenza paesistica del contesto ambientale, meritevole di protezione specifica;

Ritenuto quindi immediatamente comprovato, sulla base degli atti di cui sopra, che le motivazioni riportate nel verbale del 13 dicembre 2000 sono sufficienti e congrue rispetto alla proposta di vincolo formulata e testimoniano l'esigenza di proteggere un ambiente singolare, che presenta tutti i requisiti per essere oggetto di una

studiata e corretta tutela, che impedisca alle bellezze naturali e paesaggistiche della zona in questione di subire alterazioni di degrado irreversibili;

Considerato quindi, nel confermare la proposta di vincolo in argomento, di potere accogliere nella loro globalità le motivazioni, espresse in maniera sufficiente e congrua dalla commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Trapani nel verbale del 13 dicembre 2000 e correttamente approfondite nella planimetria sub. A ivi allegata, documenti ai quali si rimanda e che formano parte integrante del presente decreto;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorrono evidenti motivi di pubblico interesse, per il cospicuo carattere di bellezze naturali e di singolarità geologica, che suggeriscono l'opportunità di sottoporre a vincolo paesaggistico l'area del Parco archeologico Cave di Cusa e degli ambienti naturalistici di Mazara del Vallo, in conformità alla proposta verbalizzata dalla commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Trapani nella seduta del 13 dicembre 2000;

Rilevato che l'apposizione del vincolo comporta l'obbligo per i proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, degli immobili ricadenti nella zona vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva autorizzazione, qualsiasi progetto di opere che possa modificare l'aspetto esteriore della zona stessa;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni espresse in premessa, l'area del Parco archeologico Cave di Cusa e degli ambienti naturalistici di Mazara del Vallo ricadente nei comuni di Campobello di Mazara e Mazara del Vallo, descritta nel verbale del 13 dicembre 2000 della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Trapani e delimitata nella planimetria ivi allegata, che insieme ai verbali dell'8 novembre 2000, del 23 novembre 2000 e del 13 dicembre 2000 formano parte integrante del presente decreto, è dichiarata di notevole interesse pubblico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 139 lett. C e D del testo unico approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, che ha abrogato la legge n. 1497/39, e dell'art. 9 del regolamento di esecuzione, approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, unitamente ai verbali dell'8 novembre 2000, 23 novembre 2000 e 13 dicembre 2000 della competente commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Trapani e alla planimetria sub. "A" di cui sopra cenno, ai sensi degli artt. 142, comma 1, del testo unico n. 490/99 e 12 del R.D. n. 1357/40.

Una copia della *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, contenente il presente decreto, sarà trasmessa entro il termine di mesi uno dalla sua pubblicazione, per il tramite della competente Soprintendenza, ai comuni di Campobello di Mazara e Mazara del Vallo, perché venga affissa per tre mesi naturali e consecutivi all'albo pretorio dei comuni stessi.

Altra copia della *Gazzetta*, assieme alla planimetria della zona vincolata, sarà contemporaneamente depositata presso gli uffici dei comuni di Campobello di Mazara e Mazara del Vallo ove gli interessati potranno prenderne visione.

La Soprintendenza competente comunicherà a questo dipartimento la data dell'effettiva affissione del numero della *Gazzetta* sopra citata all'albo dei comuni di Campobello di Mazara e Mazara del Vallo.

Art. 3

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, nonché ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 5 aprile 2002.

GELARDI

Allegato

COMMISSIONE PROVINCIALE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI E PANORAMICHE DI TRAPANI

Verbale della seduta dell'8 novembre 2000

La commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche si riunisce presso i locali della Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali, siti nella via Garibaldi, n. 85 di Trapani, in seguito alla convocazione effettuata con telegramma e con nota n. 870/DR del 6 novembre 2000.

Sono presenti:

- il soprintendente dott.ssa Carmela Angela Di Stefano;
- la dott.ssa Margherita Giacalone;
- il dott. Andrea Rallo;
- la sig.ra Flora Zichittella;
- il direttore della sezione P.N.N.U. architetto Sergio Aguglia;
- la dott.ssa Angela Mazziotta.

Svolge momentaneamente il ruolo di segretario il dott. Salvatore Ingrassia, impiegato di questa Soprintendenza.

I lavori iniziano alle ore 11,15, constatando l'assenza dei sindaci dei comuni di Mazara del Vallo e di Campobello di Mazara nonché del rappresentante dell'Ispettorato dipartimentale delle foreste.

Si conviene che i componenti la commissione forniranno, come espressamente previsto, la dichiarazione prescritta dall'art. 4 della legge regionale n. 19/97 e il proprio curriculum professionale entro il più breve tempo possibile, affinché gli atti possano essere trasmessi al superiore Assessorato.

Si dà lettura della normativa concernente il funzionamento della commissione e si fornisce copia delle parti relative al funzionamento della commissione stabilite dal testo unico n. 490/99 pubblicate nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 27 dicembre 1999.

Si passa successivamente a designare il presidente ed il segretario.

Si conviene unanimemente che assumerà le funzioni di presidente il soprintendente dott.ssa Carmela Angela Di Stefano e le funzioni di segretario saranno svolte dal dott. Salvatore Ingrassia.

Il soprintendente comunica che in atto la Soprintendenza ha predisposto, al fine di sottoporla all'attenzione della commissione, la perimetrazione dell'area di particolare valenza ambientale e naturalistica ricadente nell'ambito dei territori comunali di Campobello di Mazara e di Mazara del Vallo.

Tenuto conto dell'assenza dei sindaci si conviene di affrontare una prima discussione generale sulla delimitazione proposta, rinviando le valutazioni ad una successiva riunione, in quanto la commissione ritiene utile acquisire le valutazioni dei sindaci interessati.

Il direttore della sezione P.N.N.U. architetto Sergio Aguglia passa ad illustrare la proposta della Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali.

I componenti ravvisano la necessità di effettuare un sopralluogo e si conviene che la prossima riunione venga convocata il giorno 23 novembre 2000, alle ore 10,00, onde preliminarmente possano essere sentiti i sindaci dei comuni interessati ed in quella sede verrà concordata la data di un sopralluogo.

Si chiudono alle ore 12,45 i lavori della commissione.

Il soprintendente: DI STEFANO

Il segretario: INGRASSIA

I componenti: MAZZIOTTA, ZICHITTELLA

Verbale della seduta del 23 novembre 2000

La commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche si riunisce presso i locali della Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Trapani, i lavori iniziano alle ore 10,30.

Sono presenti:

- la dott.ssa Margherita Giacalone, la sig.ra Flora Zichittella, la dott.ssa Angela Mazziotta, l'ing. Giuseppe Licata, rappresentanti del comune di Campobello di Mazara;
- il vice sindaco del comune di Mazara del Vallo architetto Leonardo Messina;
- il rappresentante dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste ing. Anselmo Ganci;
- il soprintendente dott.ssa Carmela Angela Di Stefano;
- l'architetto Sergio Aguglia direttore della sezione P.N.N.U.;
- il segretario Salvatore Ingrassia.

Il soprintendente comunica di avere ricevuto dal dott. Andrea Rallo la nota di dimissione datata 13 novembre 2000 della quale viene data lettura.

La nota ed il relativo allegato vengono acquisiti agli atti del presente verbale, si dà lettura del verbale precedente, che viene approvato.

Il soprintendente comunica che a seguito della lettera di dimissioni del dott. Andrea Rallo, e fino alla sostituzione, i lavori della commissione potranno procedere con l'esame della proposta presentata dall'amministrazione e con i relativi approfondimenti, ma che non è possibile pervenire ad una deliberazione così come suggerito per le vie brevi, nel caso in questione, dal superiore Assessorato; raccomanda inoltre ai signori componenti la documentazione prodotta nella precedente seduta.

Si passa ad esaminare ulteriormente la proposta elaborata dalla Soprintendenza, fornendo i chiarimenti richiesti.

Si conviene che la prossima riunione venga convocata per il giorno 6 dicembre 2000, alle ore 10,30, presso i locali comunali dell'ex convento dei Carmelitani di Mazara del Vallo con sopralluogo da effettuarsi nella stessa giornata, un'ulteriore riunione viene fissata per il giorno 13 dicembre 2000, alle ore 10,00.

La seduta di chiude alle ore 12,40.

Il soprintendente: DI STEFANO
Il segretario: INGRASSIA
I componenti: MAZZIOTTA, ZICHITTELLA

Verbale del 13 dicembre 2000

La commissione provinciale per le bellezze naturali e panoramiche si riunisce presso i locali della Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Trapani.

I lavori iniziano alle ore 11,00 e sono presenti:

- il soprintendente dott.ssa Carmela Angela Di Stefano;
- l'architetto Sergio Aguglia, direttore della sezione P.N.N.U.;
- il segretario dott. Salvatore Ingrassia;
- il vice sindaco del comune di Mazara del Vallo architetto Leonardo Messina.

Sono presenti inoltre il rappresentante dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste ing. Anselmo Ganci, ed i componenti: dott.ssa Margherita Giacalone, dott.ssa Angela Mazziotta, sig.ra Flora Zichittella.

Il soprintendente comunica che è stato comunicato, sia all'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali che al presidente della Provincia regionale di Trapani, il contenuto della lettera di dimissioni presentata dal componente dott. Andrea Rallo e che lo stesso, regolarmente invitato e sentito telefonicamente, ha ribadito di non ritenersi più impegnato a partecipare ai lavori della commissione ancorché non sia intervenuto un provvedimento che prenda atto delle sue dimissioni ed una nomina sostitutiva.

La commissione inizia i lavori esaminando e valutando i dati emersi dal sopralluogo già effettuato in data 6 dicembre 2000 e le documentazioni aggiuntive.

Alle ore 11,20 arriva il rappresentante del comune di Campobello di Mazara geom. Marco Bascio.

La commissione prende atto che la perimetrazione proposta dalla Soprintendenza tiene conto anche dello strumento urbanistico

adottato dal comune di Mazara del Vallo e di quello previsto dal comune di Campobello di Mazara.

La commissione ritiene di poter approvare la perimetrazione proposta dalla Soprintendenza e già approvata dal Consiglio regionale, con la sola modifica, conformemente alla richiesta avanzata dal rappresentante del comune di Campobello di Mazara, relativa alla riduzione di una piccola area di territorio circostante la stazione di Campobello di Mazara, di tale area, durante il sopralluogo, si è infatti accertata una situazione di attuale degrado.

L'area sottoposta a provvedimento di tutela viene pertanto così individuata: per quanto riguarda il territorio comunale di Campobello di Mazara e Mazara del Vallo, la delimitazione è la seguente: iniziando dalla strada statale 115 in corrispondenza dell'incrocio della stradella interpodereale denominata "Dionisio" in territorio di Campobello di Mazara, si procede verso sud lungo la stessa strada interpodereale fino ad incrociare la via Cusa; si percorre verso est la via Cusa stessa fino ad incrociare la via Libertà e si prosegue verso la strada provinciale Campobello-Granitola; si prosegue ancora lungo tale provinciale in direzione sud fino all'intersezione con la via Palombo che si percorre in direzione ovest fino alla strada vicinale della Cava detta Misiddi.

Il confine corre lungo questa via in direzione sud, fino alla strada di accesso alla discarica comprensoriale, deviando lungo tale percorso, in direzione ovest, fino all'intersezione con la strada comunale Torretta-Campana, che coincide col confine amministrativo tra i comuni di Campobello di Mazara e Mazara del Vallo; si procede quindi verso nord, fino all'intersezione con la strada ferrata, proseguendo lungo la ferrovia in direzione ovest (in territorio di Mazara del Vallo) fino all'intersezione con la strada di accesso alla stazione di S. Nicola.

Lungo quest'ultima strada, prosegue in direzione nord, fino ad incontrare la strada statale 115 in corrispondenza del Km 60+500.

Il confine si chiude, lungo la statale, mediante una congiungente il citato Km 60+500 con il punto di partenza, in corrispondenza dell'incrocio con la stradella interpodereale denominata "Dionisio".

Tale perimetro è individuato nella planimetria che fa parte integrante del presente verbale.

Il rappresentante dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste ing. Anselmo Ganci si allontana alle ore 13,50, manifestando la sua disponibilità a rientrare, ove possibile, essendo stato richiamato in ufficio per improrogabili impegni.

La sopraccitata perimetrazione è approvata dai presenti ad esclusione del componente sig. Flora Zichittella, che esprime le sue perplessità con le parole di seguito riportate: "La vastità del territorio perimetrato che viene sottoposto a vincolo, esistendo già un vincolo ben preciso sulle Cave di Cusa".

La perimetrazione pertanto è approvata a maggioranza.

La porzione di territorio così perimetrata è infatti riconosciuta di rilevante interesse, condividendo la commissione a maggioranza le caratteristiche riscontrate nel decreto assessoriale che così recita: "Preservare l'integrità delle significative molteplici valenze che caratterizzano detto territorio sede di habitat dotato di caratteri panoramici, naturalistici, geomorfologici, vegetazionali, storici, archeologici e geologici".

In particolare si fa riferimento alla presenza del complesso archeologico di fondamentale interesse scientifico costituito dalle Cave di Cusa, dal quale fu tratto il materiale calcareo utilizzato a Selinunte, che costituisce un contributo scientifico fondamentale alla storia della tecnica di lavorazione dei materiali da costruzione.

Tale presenza è in rapporto organico con importanti aree naturalistiche, testimonianze archeologiche, bagli, strutture produttive storicizzate, evidenze geologiche e botaniche che costituiscono un quadro panoramico naturale da tutelare, nella sua integrità sostanziale e non esclusivamente estetico, da possibili utilizzi incontrollati.

Il soprintendente: DI STEFANO
Il segretario: INGRASSIA
I componenti: GIACALONE, MAZZIOTTA, ZICHITTELLA
Il vice sindaco di Mazara del Vallo: MESSINA
Il rappresentante del comune di Campobello: BASCIO